



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO STATALE " *Raffaele Lombardi Satriani* "
Liceo Scientifico di Petilia Policastro e Cotronei
Liceo Linguistico e delle Scienze Umane di Mesoraca

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO a.s. 2017/18

L'anno duemila17, il mese di Dicembre il giorno ___14_ nella sala riunioni del Liceo Scientifico di Petilia P., in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica, tra la delegazione di parte pubblica ovvero il Dirigente Scolastico, prof. IERARDI MARIA la delegazione sindacale R S U:

- prof. Mannarino Francesco - ~~UIL~~ **CSL**
- Sarcone Attilio - Uil Scuola
- Carvelli Salvatore Uil Scuola

si conviene e si stipula la presente ipotesi di contratto integrativo d'istituto.

La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico, per il previsto parere.

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione, decorrenza e data

- 1) Il presente contratto è sottoscritto fra il Dirigente Scolastico dell'Istituto Raffaele Lombardi Satriani e la RSU eletta ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce, sulla base di quanto previsto dal CCNL Scuola.
- 2) Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed A.T.A. in servizio nell'istituto, assunto sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto s'intenderà tacitamente abrogato nelle parti in contrasto per l'entrata in vigore di atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
- 3) La parte normativa del presente contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un accordo successivo, mentre la parte economica ha validità solo per il corrente anno scolastico.
- 4) Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
- 5) Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti. In particolare per le materie di cui alle lettere h, i, m, del comma 2 dell'art. 6 del CCNL vigente sono rubricate (D.L.vo 150/2009) come informazione (e su cui la controparte sindacale firma per presa visione o per ricevimento), ancorché definite col consenso sindacale, mentre le altre sono rubricate come contrattazione.
- 6) Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvede all'affissione all'albo di copia integrale del presente contratto.

7) **Articolo 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica**

- 1) In caso di controversia sull'interpretazione autentica 2e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti s'incontrano entro cinque giorni dalla richiesta nella sede dell'Istituto.
- 2) Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
- 3) Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

Articolo 3 - Contrattazione integrativa a livello di istituto

- 1) La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.
- 2) Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie di cui al CCNL, nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno, sempre nel rispetto della normativa vigente.

PARTE SECONDA: RELAZIONI SINDACALI

Articolo 4 - Assemblee di scuola

- 1) Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgono i dipendenti di un'unica istituzione scolastica la durata massima è fissata in due ore.
- 2) Le assemblee di scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, sia dalla RSU della Scuola.
- 3) Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, in modo che il personale docente ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni non coincidenti.
- 4) Il dirigente scolastico, in base alla normativa vigente, predispone una circolare affinché le comunicazioni relative all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano controfirmate dal personale della scuola per conoscenza.
- 5) Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale, si stabilisce che la quota di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali è la seguente: n.2 Assistenti Amministrativi e n.3 Collaboratori Scolastici.
- 6) Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto nel comma precedente, il dirigente scolastico individuerà i nominativi, seguendo il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.
- 7) La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

Articolo 5 - Permessi Sindacali

- 1) I dirigenti sindacali e le RSU possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali, per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di istituto e per ogni attività connessa al ruolo sindacale, nel rispetto della normativa vigente.
- 2) I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali, cosicché gli interessati non sono tenuti ad altro adempimento per assentarsi.
- 3) Fatto salvo quanto stabilito dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1, da richiedere di norma con un preavviso di almeno un giorno, costituisce diritto sindacale.

- 4) Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le OO.SS. sono tenute a comunicare l'elenco nominativo dei dirigenti sindacali che hanno diritto a fruire dei permessi retribuiti. Sarà cura delle stesse OO.SS. comunicare tempestivamente eventuali variazioni, modifiche o integrazioni dei detti elenchi nominativi.
- 5) La fruizione dei permessi orari retribuiti spettanti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza verrà comunicata almeno un giorno prima.

Articolo 6 - Patrocinio ed accesso agli atti

- 1) Le OO.SS., per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda, nel rispetto della L.241/90.
- 2) Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro tre giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
- 3) La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scolastica.
- 4) Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa formale delega scritta, da un sindacato, o da un istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione Scolastica.

Articolo 7 - Programmazione degli incontri

- 1) Entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico, la RSU, i rappresentanti delle OO.SS. ed il dirigente scolastico definiranno un calendario di incontri, allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa previste dal CCNL Scuola, da concludere comunque entro il termine stabilito dal Dirigente Regionale.
- 2) Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario possono essere richiesti da ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati entro cinque giorni e tenuti entro 10 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 8 - Agibilità sindacale all'interno della scuola

- 1) Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. di cui in calce al presente protocollo tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica. Il dirigente scolastico assicura la trasmissione alla RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. di cui in calce al presente protocollo di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
Alla R.S.U. e ai rappresentanti di cui in calce al presente protocollo è consentito comunicare, con tutto il personale per motivi di carattere sindacale, al di fuori dell'orario di servizio individuale.
Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali all'interno dell'istituzione scolastica il dirigente scolastico, previo accordo con la RSU e con i rappresentanti delle OO.SS. di cui in calce al presente protocollo, predispone misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione alla scuola.
Alla R.S.U. è consentito, inoltre, l'utilizzo di locali scolastici quando essi siano liberi da altri usi, per lo svolgimento di riunioni e di incontri con i lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale.
- 2) Nella sede della scuola alla RSU ed alle OO.SS. è garantito l'utilizzo di un'apposita bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della L. 300/70.
- 3) La bacheca sindacale di cui al comma precedente è allestita in via permanente in luoghi accessibili, visibili e di facile consultazione.
- 4) La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. di cui in calce al presente protocollo hanno diritto di affiggere nella bacheca di cui ai commi precedenti materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità